



BELLUNO

-

VENEZIA-

FIRENZE

-ROMA

www.studiolegalepatelmo.it

TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione lavoro

RICORSO

ex artt.409 e 414 c.p.c.

Con richiesta di notifica ex art.151 c.p.c.

Proposto da

Rita ACCORDINO (C.F. CCRRTI83M43F158E) nata a Messina il 3 agosto 1983 e residente a Gioiosa Marea in via Nazario Sauro n. 2/A rappresentata e difesa ,giusto mandato allegato al presente atto, dall'avv. Paolo Patelmo (C.F. PTLPLA52L10C342G) e dall'avv. Federica Patelmo (C.F. PTLFRC81D47M082L) con domicilio presso lo studio del primo in Firenze in Via XX Settembre 98, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 136 d.lgs. 104/2010, via fax al n. 0437/940118 e/o all'indirizzo pec: studiolegalepatelmo@pec.giuffre.it

CONTRO

I) II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, *ex lege*, dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze con sede in via Degli Arazzieri n.4; **-resistente**

II) Nonché nei confronti di tutti i soggetti iscritti nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA-D.M. numero 50 del 30 marzo 2021- che sarebbero scavalcati in graduatoria a seguito della modifica del punteggio della istante.

A)-AVVERSO E PER LA MODIFICA del decreto di data 30 agosto 2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA sia per i collaboratori scolastici che per gli assistenti amministrativi, In parte qua la ricorrente è stata collocata al posto 603 con il punteggio di 14,30, per la graduatoria di assistente amministrativo e al posto 1074 con il punteggio di 10,75 per la graduatoria relativa al collaboratore scolastico.





BELLUNO

-

VENEZIA-

FIRENZE

-ROMA

www.studiolegalepatelmo.it

B)PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a vedersi assegnato il punteggio complessivo di 18,80, per la graduatoria di assistente amministrativo e ad essere collocata al 217° posto, nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi assegnato il punteggio complessivo di 15,25, per la graduatoria dei collaboratori scolastici e ad essere collocata al 364° posto.

C) NONCHE' PER LA DISAPPLICAZIONE *Di ogni altro atto agli stessi pregresso, connesso o successivo, ivi compresa La tabella di valutazione dei titoli culturali di servizio pubblicata in allegato al decreto 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione (decreto numero 50 del 3 marzo 2021), in parte qua, nell'allegato "A " al punto a delle avvertenze, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di lavoro, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (e dunque valutati con un punteggio inferiore). In luogo della equiparazione del servizio civile volontario prestato non in costanza di rapporto di impiego con quello prestato in costanza di rapporto di impiego.*



Con ricorso di urgenza depositato in data 10 settembre 2021 la dottoressa Rita Accordino chiedeva, previa integrazione del contraddittorio a tutti gli iscritti nelle graduatorie definitive di circolo e d'istituto relativa al personale ata ed agli assistenti amministrativi, che Tribunale ordinasse in via d'urgenza la modifica delle graduatorie nei termini sopra indicati.

Il tribunale, con ordinanza di data 24 settembre 2021 rigettava il ricorso d'urgenza ritenendo che la previsione normativa di cui all'articolo 569 comma tre del decreto legislativo numero 297/ 94 e l'articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, Non lasciavano spazio all'interpretazione estensiva propugnata dalla ricorrente che pertanto doveva essere rigettata, per tale motivo ricorre al Giudice del Lavoro per





BELLUNO

-

VENEZIA-

FIRENZE

-ROMA

www.studiolegalepatelmo.it

seguenti:

MOTIVI

IN FATTO

La ricorrente ha presentato domanda per partecipare alla costituzione di specifiche graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per titoli- ai sensi dell'articolo cinque del regolamento approvato con decreto del ministero della pubblica istruzione il 13 dicembre 2000 numero 430-per il personale ATA, sia come collaboratore scolastico che come assistente amministrativo nell'ambito territoriale per la provincia di Firenze, (Doc1)

Nel presentare la domanda di partecipazione al concorso la ricorrente ha specificato, tra gli altri punteggi posseduti, di avere prestato servizio civile, equiparato a tutti gli effetti al servizio militare, per 10 mesi, non in costanza di rapporto di lavoro. (Doc.2)

Per tale ragione la stessa avrebbe avuto diritto ad un punteggio massimo di sei punti, Ove il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego **fosse stato equiparato a quello svolto in costanza di rapporto di impiego.** In tal caso avrebbe

dovuto trovare applicazione la tabella "B-titoli di servizio" al punto 7.1 che prevede che per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio, il punteggio o debba essere 0,50, e non 0,05, come previsto invece dal punto 9 della medesima tabella.

Invece, Leggendo **le Avvertenze nell'Allegato A al DM n. 50/2021, di cui si chiede la disapplicazione**, il servizio militare di leva (*nonchè i servizi sostitutivi assimilati per legge, quale quello di lettorato ed attività extrascolastica in favore dell'unione italiana dei ciechi*), secondo il Ministero, è valutabile solo se prestato in costanza di nomina.

Qualora non sia stato prestato in costanza di nomina, è considerato come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali.

Si tratta di una differenza di non poco conto, perché mentre nel primo caso spetterebbero 6 punti, nel caso di servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, come si è visto, vengono assegnati appena punti 0,6.

Sulla questione si è pronunciata favorevolmente la Corte di Cassazione, che è anche tornata recentemente a ribadire la propria interpretazione con ordinanza depositata il





BELLUNO

-

VENEZIA-

FIRENZE

-ROMA

www.studiolegalepatelmo.it

31 maggio 2021, confermando un orientamento ormai costante (Cass. n. 5679/2020). Il principio del riconoscimento del servizio militare è enunciato a chiare lettere nel Testo Unico della Scuola (D. Lgs. n. 297/1994) che -per quanto riguarda i docenti – all'art.485, comma 7, dispone: “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 569, comma 3, per quanto riguarda il personale ATA.

Invero la dottoressa Accordino aveva prestato servizio civile per 10 mesi e, come previsto dall'allegato A/1 al citato decreto impugnato, alla stessa spettava un punteggio di 0,50 per ogni mese di servizio militare.

Per contro nella valutazione dei titoli di servizio, il punteggio relativo al servizio militare è stato quantificato globalmente in 0,50 Il luogo del corretto punteggio di 5,0, ove il servizio militare, comunque prestato (sia in costanza di servizio che non) fosse stato equiparato a tutti gli effetti.

Applicando correttamente il principio della equiparazione, alla ricorrente doveva essere assegnato il punteggio complessivo di 18,80 relativamente alla graduatoria di assistente amministrativo nella quale si sarebbe dovuta collocare utilmente al 217° posto in luogo del 603°.

Per quanto invece attiene la graduatoria relativa ai collaboratori scolastici, alla stessa si sarebbe dovuto assegnare un punteggio di 15,25 nella quale si sarebbe dovuta collocare utilmente al 364° posto in luogo del 1074°.

IN DIRITTO

A) in via procedurale

1) Sulla competenza del Giudice adito.

Nessun dubbio sussiste sul fatto che la giurisdizione della attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

In materia di personale scolastico, ove la pubblica amministrazione non esercita





BELLUNO

-

VENEZIA-

FIRENZE

-ROMA

www.studiolegalepatelmo.it

alcuna discrezionalità, ma verifica solo l'esistenza di requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori del residuo ambito di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore di quello ordinario del lavoro, poiché la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal decreto legislativo numero 165 del 2001, articolo 63 comma quattro, è limitata a quelle derivanti dall'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparati

va dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento, per cui non vi resta ricompresa la fattispecie di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, in quanto preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili, perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione; si tratta di atti che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritative, non possono che catalogarsi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (vedi decreto legislativo numero 165 del 2001, articolo cinque comma due), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con la tutela di cui all'articolo 2907 c.c..

Pertanto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella materia di cui trattasi non è riferibile ad un presunto diritto all'assunzione, bensì nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino la corretta attribuzione dei requisiti, retta da regole di fatto e, predeterminate, e **legittimamente emanate**.

Comunque, ad abundantiam, è lo stesso decreto ministeriale impugnato che, all'articolo 8 n.4, prevede che: "**dopo tale approvazione la graduatoria è**





BELLUNO

-

VENEZIA-

FIRENZE

-ROMA

www.studiolegalepatelmo.it

impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”.

B) NEL MERITO

III) Sulla disparità di trattamento e sulla irragionevolezza della interpretazione ministeriale in ordine alla non equiparazione del servizio militare svolto in costanza o meno di rapporto di lavoro.

Secondo costante giurisprudenza di merito (sentenza C.A. dell'Aquila di data 4 marzo 2021) ed il sopra ricordato giudizio di legittimità (corte di cassazione, lavoro, 31 maggio 2021, numero 5679 /2020) i due servizi debbono essere equiparati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La Corte di Cassazione, inoltre, in caso simile, ha fatto luce, sull'interpretazione della valenza del servizio militare data dal Ministero dell'Istruzione, dichiarando illegittima la considerazione di valutare positivamente i soli servizi svolti in regime di costanza di lavoro.

In particolare i Giudici della Cassazione hanno chiarito che :”... ***Deve pertanto essere disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento...***” ed aggiungendo che ...”***ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro, che è illegittima l'interpretazione data dal Ministero (e confluita nell'art.***

6, comma 2 del D.M. 44/2001) secondo la quale si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato nelle graduatorie ad esaurimento....”.

Anche i giudici di merito hanno confermato l'interpretazione normativa propugnata dalla ricorrente; invero il tribunale del lavoro di La Spezia , con sentenza numero 39 del 2021 depositata in data 28 gennaio 2021 ha riconosciuto la fondatezza della domanda del ricorrente motivando per relazione con esclusivo richiamo all'ordinanza





BELLUNO

-

VENEZIA-

FIRENZE

-ROMA

www.studiolegalepatelmo.it

della suprema corte numero 5679 del 2 marzo 2020

Tale principio non può che essere applicato anche nel caso di specie essendo palese la disparità di trattamento tra coloro i quali hanno svolto il servizio di leva in costanza di rapporto di lavoro e quelli che lo abbiano svolto prima dell'inizio del rapporto di lavoro.

In conclusione la ricorrenti ha buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

Ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo e dovrà essere disapplicato il D.M. 50/2021, in parte qua, dovendo trovare applicazione invece la logica equiparazione tra il servizio militare svolto in costanza di rapporto di lavoro e quello svolto prima di intraprendere il lavoro.

IV-VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20 LEGGE 958/86-VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 62 LEGGE 312 /1980-VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 485, COMMA SETTE, DECRETO LEGISLATIVO 297 /1994-NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO SU DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IDENTICHE A QUELLE DE QUO ED IN PARTICOLARE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO NUMERO 4343/ 2015.

l'articolo 84 del d.p.r. 417 /1974 prevedeva che il servizio militare di leva reso con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza era valutato nella stessa carriera agli effetti di cui al precedente articolo 81 come servizio non di ruolo, solo se prestate in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

Con la riforma del servizio militare di leva di cui all'articolo 20 della legge 958/86, la norma ha previsto che il servizio di leva fosse valutato come servizio utile anche se prestato non in costanza di impiego o di servizio.

A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell'articolo 66 della legge 11 luglio 1980, numero 312-nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato che prevede al capitolo": valutazione il servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze" che il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli





BELLUNO

-

VENEZIA-

FIRENZE

-ROMA

www.studiolegalepatelmo.it

incarichi e delle supplenze del personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine grado e delle istituzioni educative.

L'ordinanza del ministro della pubblica istruzione che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine grado, sia nei confronti e personale educativo sia di quello non docente.”

La valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine è stata resa del tutto esplicitata da quanto previsto dall'articolo 485, comma sette, del decreto legislativo 16 aprile 1994 numero 297.

A norma del citato comma sette dell'articolo 485 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti "... Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti...". In seguito il Dm 201 /2000 in tema di " regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente educativo ai sensi dell'articolo quattro della legge 3 maggio 1999 numero 124. Ha stabilito che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento, purché prestati dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento medesimo ed ancora "il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico".

Tale norma deve essere integrata con l'articolo 541 comma secondo del decreto citato nel quale è dato leggere: "per quanto non previsto nel presente capo al personale si applicano in quanto compatibili le norme del presente testo unico riferito ai docenti di ruolo", applicabile analogicamente anche al personale non docente.

Invero l'articolo 485, comma 7 non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare. Il tenore generale ed omnicomprensivo del comma sette ed il contesto in cui si inserisce, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'articolo 52, comma 2, seconda parte della costituzione, di evitare che il servizio militare obbligatorio pregiudichi





BELLUNO

-

VENEZIA-

FIRENZE

-ROMA

www.studiolegalepatelmo.it

l'attività lavorativa, (quindi nello specifico, lo svolgimento dell'attività di docenza o di qualsivoglia altra attività connessa con lo svolgimento dell'attività didattica) fosse impedito ritardata per il periodo di leva.

Tale interpretazione trova fondamento nella disposizione di cui all'articolo 52 secondo comma della Carta Costituzionale, secondo la quale: "il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nell'esercizio dei diritti politici...". Tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare i diritti inerenti a tutti i cittadini. Dunque la Carta Costituzionale, ha espresso un concetto cardine generale e universalmente applicabile, non differenziando a seconda del lavoro che il chiamato alle armi avrebbe dovuto compiere e pertanto non ha individuato le diverse tipologie lavorative e il servizio militare viene computato come anzianità di servizio anche se prestato prima della instaurazione del rapporto di impiego così come previsto dal decreto legislativo 297 del 1994.

Il Consiglio di Stato con sentenza numero 2151 del 9 aprile 2018 ha affermato che: "...la sezione non può che ribadire il proprio più recente orientamento, secondo cui il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie d'esaurimento... l'articolo 485, comma sette del decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297 prevede che il servizio militare di leva sia valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione..."

Tali principi di diritto non possono che essere considerati nel ricorso in esame che pertanto dovrà essere accolto.

Tanto premesso, la signora Accordino dr.ssa Rita

R I C O R R E

all'Ill.mo Giudice, affinché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 414 cpt ,previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI





BELLUNO

-

VENEZIA-

FIRENZE

-ROMA

www.studiolegalepatelmo.it

Voglia l'Illustrissimo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,

ACCOGLIERE

il presente ricorso, previa disapplicazione del decreto impugnato in parte qua attribuisce un punteggio differente a seconda che il servizio militare sia stato svolto in costanza di rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione di appartenenza, ovvero sia stato svolto in periodo antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione, e per l'effetto,

ORDINARE

la modifica delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA ,per quanto riguarda i collaboratori scolastici attribuendo un punteggio di 15,25 e ricollocando la ricorrente al 364° posto in graduatoria; per quanto riguarda invece la graduatoria di assistente amministrativo, attribuendo un punteggio di 18,80 e ricollocando la ricorrente al 217° posto.

Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre Iva 15% e cpa, disponendo la distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.

In via istruttoria: assumersi, se del caso, ove il giudicante non ritenga sufficientemente provata la pretesa di parte ricorrente, sommarie informazioni e disporsi nei confronti delle resistenti amministrazioni-anche in ossequio al principio di vicinanza della prova-il deposito di atti e documenti richiamati in parte narrativa e o di quanto altro ritenga necessario, in particolare del fascicolo contenente la documentazione relativa alla ricorrente, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dalla ricorrente. In particolare, ex art. 2110 c.p.c., si richiede l'acquisizione della domanda di partecipazione al concorso in originale, nonché l'acquisizione delle graduatorie di merito sia per i collaboratori amministrativi che per il personale di segreteria.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che, trattandosi di causa di





BELLUNO

-

VENEZIA-

FIRENZE

-ROMA

www.studiolegalepatelmo.it

lavoro, è esente in quanto il reddito imponibile del ricorrente è inferiore al limite fissato dall'art. 37 del d.l. 98/2011, convertito nella legge n°111/2011, giusta dichiarazione allegata all'originale del presente ricorso.

Si producono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1 domanda di partecipazione al concorso personale ATA;
- 2 certificato di aver prestato il servizio civile per 10 mesi;
- 3 D.M. 50 /2021;
- 4 decreto di approvazione e stralcio delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia del personale atta sia per i collaboratori scolastici che per gli assistenti amministrativi;
- 5 autocertificazione di stato di famiglia e di disoccupazione;
- 6 istanza di gratuito patrocinio.

Firenze, 25 novembre 2021.

Avv. Paolo Patelmo

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA NOTIFICA

EX ART 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore avvocato Paolo Patelmo, in qualità di difensore della signora Accordino Rita, meglio sopra identificata,

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto la modifica della graduatoria definitiva di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per gli istituti scolastici della provincia di Firenze per il triennio 2021 /2023;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i partecipanti alla selezione iscritti nelle graduatorie sopracitate, potenzialmente controinteressati e, quantomeno, a quelli che precedono la dottoressa Accordino nelle due graduatorie;
- Sussistendo pertanto oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e relativi indirizzi, peraltro non indicati nelle graduatorie stesse ed in possesso, per ragioni di





BELLUNO

-

VENEZIA-

FIRENZE

-ROMA

www.studiolegalepatelmo.it

privacy, esclusivamente del ministero resistente, e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la ricorrente non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare compiutamente tutti i controinteressati,

si chiede

all'illustrissimo Giudice del lavoro adito di voler autorizzare, esclusivamente per i contro interessati presenti nelle due graduatorie impugnate di cui si chiede l'acquisizione integrale, attesa la impossibilità di acquisire i relativi indirizzi in quanto coperti dalla tutela della Legge sulla privacy, ma in possesso della Amministrazione resistente, **la notificazione** ai sensi dell'articolo 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge e, pertanto, anche **per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto sul sito Internet dell'amministrazione di competenza e, segnatamente, sul sito web dell'ufficio scolastico regionale della Toscana e sul sito web del ministero della istruzione della ricerca dell'Università** e conseguentemente di ordinare detta pubblicazione **ad esclusivo a carico delle amministrazioni resistenti.**

Firenze, li 25 novembre 2021

Avv. Paolo Patelmo



R.G. n. 2421/2021



TRIBUNALE DI FIRENZE
sezione lavoro

Il Giudice

Visto il ricorso proposto da RITA ACCORDINO (CCRRTI83M43F158E) con atto depositato in data 29/11/2021;

visto l'art. 415 c.p.c.;

fissa per la comparizione delle parti l'udienza di discussione del giorno 21/04/2022 ore 10:30, disponendo che il ricorso, unitamente al presente decreto, sia notificato, a cura della parte ricorrente, alla parte resistente nei termini di legge.

Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 151 c.p.c., in difetto di specificazione dei soggetti destinatari della notifica.

Si avverte che la parte resistente ha l'onere di costituirsi in giudizio, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Firenze, 05/12/2021

Il Giudice del Lavoro
(dr. Vincenzo Nuvoli)

